



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 28 novembre 2022

N. 2-C-2022

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: **CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI DISPONIBILI
AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

Vi trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 18 novembre 2022, con la quale sono stati innovati i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Con i migliori saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 65-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 NOVEMBRE 2022

OMISSIS

DELIBERA n.683
CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI
DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO
(*ex art. 97, comma 2, del codice di procedura penale*)

Il Consiglio Nazionale Forense,

visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 ai sensi del quale *"il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

visto l'art. 97, comma 2, del codice di procedura penale ai sensi del quale *"Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità"*;

ritenuta la necessità di uniformare le prassi seguite territorialmente dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la nomina dei difensori di ufficio;

ritenuto che ogni Consiglio dell'Ordine può operare una suddivisione in liste degli avvocati iscritti al proprio Albo che siano disponibili ad assumere le difese di ufficio;

ritenuto che:

- ogni Consiglio dell'Ordine circondariale si deve dotare delle seguenti liste: **a)** lista liberi; **b)** lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti;
- ogni Consiglio dell'Ordine distrettuale si deve dotare delle seguenti liste: **a)** lista liberi; **b)** lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; **c)** lista difensori di ufficio per minorenni liberi; **d)** lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; **e)** lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del tribunale di sorveglianza;

considerato che nel circondario dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona hanno sede gli Organi di giustizia militare;

STABILISCE

- 1.** che, con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati che siano iscritti all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio;
- 2.** che con riferimento alla reperibilità, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
- 3.** che, nel rispetto dei principi di cui ai punti che precedono e dell'effettività della difesa, in caso di trasferimento dell'intero procedimento o di singoli atti procedurali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. La previsione stabilita dal presente punto trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile;
- 4.** che nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all'appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l'indagato;
- 5.** che nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste [lista **f)**] tenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona.

Tabella riassuntiva

Consiglio dell'Ordine	Liste					
	(A) <i>Difensore di ufficio per indagati ovvero imputati liberi</i>	(B) <i>Difensore di ufficio per arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti</i>	(C) <i>Difensori di ufficio per minorenni liberi</i>	(D) <i>Difensore di ufficio per minorenni arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti</i>	(E) <i>Difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del tribunale di sorveglianza</i>	(F) <i>Difensori di ufficio per procedimenti militari</i> <i>(Solo ove esistenti gli Organi di giustizia militare)</i>
Circondariale	X	X				(Verona)
Distrettuale	X	X	X	X	X	(Napoli, Roma)

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per la trasmissione ai COA.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 28 novembre 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

